

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

20° anno n. L 180

20 luglio 1977

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

| | | |
|---|---|----|
| I | <i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i> | |
| ★ | Regolamento (CEE) n. 1609/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, che mantiene il regime di autorizzazione delle importazioni in Germania, nel Benelux, in Francia e nel Regno Unito di alcuni indumenti a maglia originari della Repubblica di Singapore | 1 |
| ★ | Regolamento (CEE) n. 1610/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, recante sospensione totale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe destinate all'industria di trasformazione | 2 |
| | Regolamento (CEE) n. 1611/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala | 4 |
| | Regolamento (CEE) n. 1612/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto | 6 |
| ★ | Decisione n. 1613/77/CECA della Commissione, del 15 luglio 1977, che modifica la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità | 8 |
| | Regolamento (CEE) n. 1614/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi | 10 |
| | Regolamento (CEE) n. 1615/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone | 12 |
| | Regolamento (CEE) n. 1616/77 della Commissione, del 19 luglio 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso | 14 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

77/466/CEE :

Decisione della Commissione, del 1° luglio 1977, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75 16

77/467/CEE :

★ **Raccomandazione della Commissione, del 6 luglio 1977, rivolta agli Stati membri in merito alla preparazione professionale dei giovani disoccupati o minacciati dalla disoccupazione 18**

77/468/CEE :

Decisione della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per l'ottantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 24

77/469/CEE :

Decisione della Commissione, del 6 luglio 1977, che fissa l'importo massimo del premio dello zucchero bianco per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1320/77 25

77/470/CEE :

Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1977, che annulla la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1286/77 per la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare 26

77/471/CEE :

★ **Diciottesima direttiva della Commissione, dell'11 luglio 1977, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali 27**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1609/77 DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 1977****che mantiene il regime di autorizzazione delle importazioni in Germania, nel Benelux, in Francia e nel Regno Unito di alcuni indumenti a maglia originari della Repubblica di Singapore**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

dopo consultazione nell'ambito del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 di detto regolamento,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1217/77⁽²⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione delle importazioni in Germania, nel Benelux, in Francia e nel Regno Unito di alcuni indumenti a maglia originari della Repubblica di Singapore;

considerando che persistono gli elementi che hanno motivato l'istituzione di questo regime e che risulta

quindi necessario che esso rimanga in vigore sino al 31 dicembre 1977,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di autorizzazione delle importazioni in Germania, nel Benelux, in Francia e nel Regno Unito di alcuni indumenti a maglia originari della Repubblica di Singapore, istituito dal regolamento (CEE) n. 1217/77, rimane in applicazione sino al 31 dicembre 1977.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 dell'8. 6. 1977, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1610/77 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1977

recante sospensione totale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per talune aringhe destinate all'industria di trasformazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

previa consultazione della Commissione,

considerando che la situazione dell'approvvigionamento comunitario per i prodotti di cui al presente regolamento si è aggravata in seguito alle misure di conservazione delle riserve di aringhe ;

considerando che, per porre rimedio a tale situazione, occorre procedere a una sospensione totale e temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1977 sono totalmente sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti in seguito enumerati :

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|--------------------------------------|---|
| ex 03.01 B II a) e B II b) 7 | Filetti di aringhe freschi, refrigerati o congelati, destinati all'industria di trasformazione (a) |
| ex 03.02 A I a) | Aringhe secche, salate o in salamoia, intere, decapitate o in pezzi, destinate all'industria di trasformazione (a) |
| ex 03.02 A II d) | Filetti di aringhe secche, salate o in salamoia, destinate all'industria di trasformazione (a) |
| ex 16.04 C II | Fianchi di aringhe, preparati o conservati nell'aceto, presentati in barili o altri imballaggi di contenuto netto di 10 kg o più, destinati all'industria di trasformazione (a) |
| ex 16.04 C II | Aringhe salate con aggiunta di spezie presentate in barili, destinate all'industria di trasformazione (a) |

(a) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni stabilite dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET

REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1977****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1882/76 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1882/76 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 luglio 1977 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Prelievi |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 98,29 |
| 10.01 B | Frumento duro | 143,64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ |
| 10.02 | Segala | 81,79 ⁽³⁾ |
| 10.03 | Orzo | 78,37 |
| 10.04 | Avena | 67,91 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 80,21 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 81,18 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 83,38 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 149,78 |
| 11.01 B | Farine di segala | 126,66 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 233,14 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 160,07 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1612/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1977****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1883/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 206 del 31. 7. 1976, pag. 64.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 luglio 1977 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 10.01 A | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti | Corrente 7 | 1° term. 8 | 2° term. 9 | 3° term. 10 | 4° term. 11 |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DECISIONE N. 1613/77/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1977

che modifica la decisione 73/287/CECA relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e in special modo il suo articolo 95, primo capoverso,

visto il parere del comitato consultivo,

visto il parere conforme del Consiglio,

considerando che la decisione 73/287/CECA della Commissione, del 25 luglio 1973, relativa ai carboni da coke ed al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità (1), modificata ultimamente dalla decisione 751/77/CECA (2), cessa di essere in vigore il 31 dicembre 1978 e che prevede nei suoi articoli 1 e 7 che i tassi dell'aiuto allo smercio e gli importi dei contributi al finanziamento comunitario dovuti dagli Stati membri e dall'industria siderurgica siano ridotti per il 1978, riduzione che costituisce la « diminuzione progressiva » ;

considerando che sulle condizioni di approvvigionamento di carboni da coke provenienti da paesi terzi esistono incertezze risultanti da una troppo rapida o troppo grande diminuzione della capacità di produzione; che esistono ancora restrizioni in materia di politica commerciale; che tali incertezze e restrizioni sussisteranno durante il periodo successivo al 31 dicembre 1978; che è quindi opportuno prorogare la decisione 73/287/CECA nel suo insieme, in modo da permettere il raggiungimento dei fini in questione fino al 31 dicembre 1981;

considerando che in materia di aiuto allo smercio, l'applicazione dei tassi ridotti previsti inizialmente per il 1978 ridurrebbe l'efficacia del regime nuocendo al raggiungimento dei fini in questione; che per il 1979 vale lo stesso ragionamento; che è fin d'ora opportuno sopprimere la diminuzione progressiva per l'anno 1978 e applicare nel 1979 gli stessi tassi d'aiuto che nel 1978;

considerando che il mantenimento degli aiuti allo smercio al tasso pieno giustifica di mantenere nel 1978 e 1979 il modo di finanziamento del fondo speciale applicabile nel 1977;

considerando che il Consiglio ha dato il suo parere conforme per quanto concerne la proroga del regime

attuale fino al 1981; che intende tuttavia riesaminare prima della fine del 1979 il sistema dei tassi d'aiuto applicabili nel 1980 e 1981 senza pertanto giudicare in anticipo il problema della diminuzione progressiva per questi due anni;

considerando che gli aiuti e i contributi sono espressi in unità di conto europee (UCE) a partire dal 1° gennaio 1976 in conformità della decisione n. 2963/76/CECA del 1° dicembre 1976 che modifica la decisione 73/287/CECA (3);

considerando che i rapporti di cui agli articoli 10 e 11 devono essere comunicati anche al Parlamento europeo;

considerando che i poteri d'azione richiesti per l'instaurazione di questo regime non sono stati previsti dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 73/287/CECA è così modificata:

1. All'articolo 1, lettera b), leggere come segue:

« un aiuto allo smercio applicabile in caso di fornitura destinata a una zona lontana dal bacino di produzione o effettuata nel quadro degli scambi intracomunitari. Il tasso di tale aiuto può arrivare fino a 3 UC (cioè 3,165 UCE a partire dal 1° gennaio 1976) per tonnellata di carbone da coke per forniture a stabilimenti che dispongano di possibilità di approvvigionamento diretto per via marittima, e fino a 1,60 UC (cioè 1,688 UCE a partire da 1° gennaio 1976) per tonnellata negli altri casi. Questi tassi sono applicabili fino al 31 dicembre 1979, fatto salvo quanto disposto nell'articolo 10. I tassi adottati dai governi non devono produrre discriminazioni tra gli aiuti relativi alle forniture delle imprese carbonifere ».

2. All'articolo 7, paragrafo 2, leggere come segue:

« Il fondo speciale è finanziato nel modo seguente:

a) il contributo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ammonta:

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 73, pag. 36.

(2) GU n. L 91 del 13. 4. 77, pag. 7.

(3) GU L 338 del 7. 12. 76, pag. 19.

- per il 1973 a 0,266 UC per tonnellata di carbone, ossia a 4 milioni d'UC al massimo ;
 - per il 1974 a 0,333 UC per tonnellata di carbone, ossia a 5 milioni d'UC al massimo ;
 - per il 1975 a 0,400 UC per tonnellata di carbone, ossia a 6 milioni d'UC al massimo ;
 - per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 a 0,422 UCE per tonnellata di carbone, ossia 6,33 milioni d'UCE al massimo per ogni anno ;
- b) gli Stati membri dovranno fornire i contributi globali seguenti, suddivisi secondo il criterio indicato al paragrafo 3 che segue :
- per il 1973, 0,627 UC per tonnellata di carbone, ossia 9,4 milioni d'UC al massimo ;
 - per il 1974, 0,560 UC per tonnellata di carbone, ossia 8,4 milioni d'UC al massimo ;
 - per il 1975, 0,493 UC per tonnellata di carbone, ossia 7,4 milioni d'UC al massimo ;
 - per il 1976, 1977, 1978 e 1979, 0,520 UCE per tonnellata di carbone, ossia 7,807 milioni d'UCE al massimo per ogni anno ;
- c) il contributo globale delle industrie siderurgiche non citate all'articolo 6, secondo trattino, ammonta :
- per gli anni 1973, 1974 e 1975 a 1,107 UC per tonnellata di carbone, ossia a 16,6 milioni d'UC al massimo per ogni anno ;
 - per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 a 1,168 UCE per tonnellata di carbone, ossia a 17,52 milioni d'UCE al massimo per ogni anno.

L'ammontare globale del contributo è suddiviso fra le imprese siderurgiche sulla base del loro consumo di coke d'altoforno.

Il contributo delle industrie siderurgiche citate all'articolo 6, secondo trattino, è calcolato in base al tasso per tonnellata di consumo applicabile alle altre imprese ».

3. All'articolo 10, paragrafo 2, in fine, leggere :

« La Commissione può sospendere l'applicazione della presente decisione informandone immediatamente il Consiglio e il Parlamento europeo ».

4. All'articolo 11, leggere :

« La Commissione riferirà periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione . . . ».

5. All'articolo 13, in fine, leggere :

« La presente decisione cessa di essere in vigore il 31 dicembre 1981. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1977.

Per la Commissione

Guido BRUNNER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/77 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 1977
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1443/77 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1585/77 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1443/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1977.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 10. 7. 1977, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 15. 7. 1977, pag. 20.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 19 luglio 1977 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 20 luglio 1977 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

| | Colza e ravizzone | Girasole |
|--|-------------------|----------|
| Importo dell'integrazione | 7,830 | 10,093 |
| Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata : | | |
| — per il mese di luglio 1977 | 7,830 | 10,093 |
| — per il mese di agosto 1977 | 7,830 | 9,890 |
| — per il mese di settembre 1977 | 8,134 | 10,094 |
| — per il mese di ottobre 1977 | 8,585 | 9,765 |
| — per il mese di novembre 1977 | 8,889 | — |
| — per il mese di dicembre 1977 | 9,193 | — |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1615/77 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1977

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1443/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/77 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 1. 7. 1977, pag. 31.⁽⁸⁾ Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 20 luglio 1977 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

| | [UC/100 kg (*)] |
|--|-----------------|
| Prezzo del mercato mondiale | 20,700 |
| Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione : | |
| — per il mese di luglio 1977 | 20,700 |
| — per il mese di agosto 1977 | 20,700 |
| — per il mese di settembre 1977 | 20,700 |
| — per il mese di ottobre 1977 | 20,553 |
| — per il mese di novembre 1977 | 20,553 |
| — per il mese di dicembre 1977 | 20,553 |

(*) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti :

| | |
|--------|-------------------|
| 1 UC = | 3,15665 DM |
| 1 UC = | 3,35507 Fl |
| 1 UC = | 48,6572 FB/Flux |
| 1 UC = | 6,63914 FF |
| 1 UC = | 8,13822 Dkr |
| 1 UC = | 0,792871 £ (GB) |
| 1 UC = | 0,792871 £ (Irl.) |
| 1 UC = | 1 197,28 Lit. |

REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/77 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1977****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1397/77⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1576/77⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁶⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1397/77, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 24.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 19 luglio 1977 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(UC/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Prelievi | |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) | ACP o PTOM |
| 07.06 A | 14,01 ⁽¹⁾ | 12,51 ⁽¹⁾⁽⁵⁾ |
| 11.01 C ⁽²⁾ | 145,13 | 140,13 |
| 11.02 A III ⁽²⁾ | 145,13 | 140,13 |
| 11.02 B I a) 1 ⁽²⁾ | 127,06 | 124,56 |
| 11.02 B I b) 1 ⁽²⁾ | 127,06 | 124,56 |
| 11.02 C III ⁽²⁾ | 199,63 | 194,63 |
| 11.02 D III ⁽²⁾ | 81,91 | 79,41 |
| 11.02 E I a) 1 ⁽²⁾ | 81,91 | 79,41 |
| 11.02 E I b) 1 ⁽²⁾ | 160,70 | 155,70 |
| 11.02 F III ⁽²⁾ | 145,13 | 140,13 |
| 11.06 A | 16,51 | 11,01 ⁽⁵⁾ |
| 11.07 A II a) | 147,57 ⁽⁴⁾ | 138,57 |
| 11.07 A II b) | 112,54 | 103,54 |
| 11.07 B | 129,67 ⁽⁴⁾ | 120,67 |

(1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 2755/75 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1977

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la cinquantaquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 232/75

(77/466/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 della Commissione, del 30 gennaio 1975, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/77⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo la destinazione prevista e secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che l'importo del

deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/76 della Commissione, del 5 aprile 1976⁽⁷⁾, limita il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 232/75 al burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria (formula A);

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della cinquantaquattresima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la cinquantaquattresima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 232/75 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 giugno 1977, il prezzo minimo di vendita, fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento, e il deposito cauzionale di trasformazione sono fissati come segue:

⁽⁷⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1976, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 24 del 31. 1. 1975, pag. 45.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 del 30. 4. 1977, pag. 75.

| Tenore in materia grassa del burro | Destinazione del burro [articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 232/75] | Prezzo minimo di vendita (in UC per 100 kg di burro) | Deposito cauzionale di trasformazione (in UC per 100 kg di burro) |
|------------------------------------|---|---|---|
| Uguale o superiore a 82 % | Formula A | 88 | 162 |

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

rivolta agli Stati membri in merito alla preparazione professionale dei giovani disoccupati o minacciati dalla disoccupazione

(77/467/CEE)

I

NOTA INTRODUTTIVA

Problemi occupazionali dei giovani

1. Dal 1970 la disoccupazione giovanile nella Comunità europea ha registrato un aumento costante e, dal 1973, il suo livello è più che raddoppiato. Nella primavera del 1977, i giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni erano circa 2 milioni.

2. Le prospettive permangono incerte. L'atteso miglioramento della situazione economica dovrebbe tradursi in un certo aumento dell'occupazione. Nella maggior parte degli Stati membri l'incremento della domanda di beni di consumo sta portando ad una ripresa della domanda di manodopera. Resta da vedere se tale domanda sarà tale da assorbire tutta la manodopera disponibile.

3. Inoltre, si stima che l'offerta potenziale di manodopera negli Stati membri aumenterà, tra il 1976 e il 1980, di circa due milioni di unità a causa di un rilevante incremento del numero di persone che accedono al mercato del lavoro e di una diminuzione del numero di coloro che vanno in pensione. La disoccupazione in generale continuerà ad essere un grave problema socio-economico, mentre quello giovanile potrà inasprirsi ulteriormente. A più lungo termine (dal 1985 in poi) la situazione dovrebbe migliorare via via che i giovani nati durante gli anni caratterizzati da un basso tasso di natalità, vale a dire dal 1968 in poi, cominceranno ad entrare sul mercato del lavoro.

4. La disoccupazione giovanile non è dovuta soltanto a fattori quantitativi. Essa deriva anche da una crescente differenziazione tra le caratteristiche dei giovani che accedono al mercato del lavoro e la natura dei posti di lavoro loro offerti dal sistema economico, in particolare per quanto riguarda il livello di qualificazione e le condizioni di lavoro.

5. Per i giovani è sempre un problema grave scoprire di non poter ottenere un posto quando entrano sul mercato del lavoro. L'effetto traumatico di sentirsi respinti dalla partecipazione alla vita econo-

mica prima ancora di aver provato la soddisfazione di avere un lavoro e l'indipendenza che ne deriva può incidere negativamente per lungo tempo sull'atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro in sé stesso, della mobilità professionale e della società in generale.

6. La soluzione dei problemi posti dall'occupazione dei giovani richiede una vasta gamma di azioni nel settore della politica economica, dell'istruzione, della politica del mercato del lavoro, tutti settori nei quali varie iniziative sono già state avviate dalla Commissione. La Commissione è tuttavia del parere che il compito più urgente consiste nell'aiutare i giovani disoccupati o minacciati dalla disoccupazione, che non hanno modo di seguire corsi di formazione professionale. Come primo passo la Commissione ha deciso di formulare una raccomandazione sulla formazione professionale dei giovani che rientrano in questa specifica categoria. La Commissione condivide il parere espresso dal Parlamento e dal Comitato economico e sociale, secondo cui questa raccomandazione dovrebbe essere integrata da misure complementari (e se possibile più vincolanti) dirette a promuovere l'occupazione giovanile.

7. Questa decisione di priorità va incontro a quanto auspicato dalle parti sociali in occasione della riunione del 3 giugno 1975 del comitato permanente dell'occupazione, nonché alle preoccupazioni espresse in varie occasioni dai ministri degli affari sociali. Essa è stata oggetto di approfondite consultazioni con le autorità nazionali e con le parti sociali e sono state prese in considerazione anche le esperienze di alcuni Stati membri in materia.

8. Nel corso dei lavori preparatori è apparso opportuno distinguere tra i vari tipi di difficoltà in base alla situazione in cui si trovano i giovani :

— la situazione dei giovani che sono disoccupati e non hanno mai beneficiato di adeguata formazione professionale ;

— quella dei giovani che hanno un impiego senza avere beneficiato di una formazione professionale, e che per tale ragione sono minacciati dalla disoccupazione ;

— la situazione dei giovani che hanno beneficiato di una formazione professionale, ma che non sono stati capaci di trovare un posto di lavoro o hanno perduto quello che occupavano.

9. Di concerto con le parti sociali la presente raccomandazione si occupa essenzialmente della prima delle situazioni esposte, che riguarda, nella maggior parte degli Stati membri, una forte percentuale di giovani disoccupati. Viene presa in considerazione anche la seconda situazione nella misura in cui i problemi posti sono analoghi a quelli dei giovani disoccupati senza formazione. D'altro canto i problemi dei giovani disoccupati che hanno beneficiato di una formazione professionale sono di una natura diversa e non rientrano quindi nella presente raccomandazione.

Relazione della presente raccomandazione con altre azioni comunitarie

10. La presente raccomandazione si situa nel contesto delle precedenti azioni avviate dalla Comunità nel settore della formazione professionale. La decisione del Consiglio del 1963, relativa ai *Principi generali per l'attuazione della politica comune di formazione professionale* prevede che « in conformità con i presenti principi generali e per la realizzazione degli obiettivi enunciati, la Commissione potrà proporre al Consiglio o agli Stati membri, nell'ambito del trattato, le misure appropriate che potrebbero apparire necessarie » (1).

11. Con gli *orientamenti generali per lo sviluppo del programma di formazione professionale a livello comunitario* (2), da esso adottati il 26 luglio 1971, il Consiglio rafforza la propria intenzione di fare della formazione professionale uno strumento di politica attiva dell'occupazione. La *raccomandazione della Commissione sull'orientamento professionale* (3) aveva già invitato gli Stati membri a favorire lo sviluppo delle attività di orientamento professionale degli adulti e dei giovani; ad adeguare le strutture dei servizi di orientamento professionale e i loro strumenti di azione alle esigenze della popolazione; ad assicurare una maggiore continuità dell'azione di orientamento, nonché un collegamento più stretto con i servizi di collocamento ed a rafforzare il coordinamento generale delle attività di orientamento nonché la collaborazione comunitaria.

12. Il *Programma d'azione sociale*, adottato dal Consiglio nel 1974 (4), precisa che la Commissione esaminerà la possibilità di sviluppare le iniziative comunitarie a favore, tra l'altro, dei giovani che

lasciano la scuola in cerca di un primo impiego. La decisione del Consiglio del 22 luglio 1975 (5), relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei giovani, con una priorità per coloro che sono in cerca di primo impiego, è un primo passo in questa direzione. La presente raccomandazione ne costituisce il complemento. Nella misura del possibile, la Commissione terrà conto dei termini della raccomandazione nell'attribuzione dei contributi del Fondo sociale europeo per i programmi di formazione destinati ai giovani.

13. Il problema del passaggio dalla scuola al lavoro è stato affrontato anche nel *Programma di azione nel settore dell'istruzione* approvato dal Consiglio e dai ministri della pubblica istruzione nella riunione del Consiglio del 9 febbraio 1976 (6). Le misure specifiche da adottare sono state esposte in una successiva risoluzione del dicembre 1976 (7): a livello comunitario, esse includono progetti pilota, studi e visite nonché l'elaborazione di rapporti e statistiche.

14. Alcuni aspetti dei problemi occupazionali delle donne sono trattati nella direttiva del Consiglio del 9 febbraio 1976, relativa alla parità di trattamento per gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali (8). Questa direttiva sancisce il principio della non discriminazione tra uomini e donne nel campo, tra l'altro, della formazione professionale. Conformemente a questo principio, la presente raccomandazione si applica con pari validità a giovani uomini e donne senza discriminazione tra i sessi. Tuttavia, i problemi specifici delle ragazze nel campo della formazione professionale esigono provvedimenti complementari che la Commissione ha attualmente in fase di elaborazione.

Categoria di giovani presa in considerazione

15. La preoccupazione principale della presente raccomandazione è costituita dal gran numero di giovani che arrivano ogni anno sul mercato del lavoro senza essere sufficientemente preparati per l'attività lavorativa. Questi giovani lasciano la scuola dell'obbligo all'età minima (che nella Comunità varia tra i 14 ed i 16 anni), e spesso sono in possesso di un bagaglio limitato di nozioni di base. Dato che attualmente possono usufruire solo in misura limitata di iniziative di orientamento e di formazione, essi si trovano a dover far fronte a grosse difficoltà nella ricerca di un impiego allorché il tasso di disoccupazione è elevato. È soprattutto per questa categoria di giovani che l'aiuto di servizi integrati di orientamento, di formazione e di collocamento sembra essere più necessario.

(1) Decisione 63/266/CEE (GU n. 63 del 20. 4. 1963, IV Principio).

(2) GU n. C 81, del 12. 8. 1971, pag. 5.

(3) GU n. 154, del 24. 8. 1966, pag. 2815/66.

(4) Risoluzione del Consiglio del 21. 1. 1974 (GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1).

(5) GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 26.

(6) GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.

(7) GU n. C 308 del 30. 12. 1976, pag. 1.

(8) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

16. La raccomandazione dovrebbe prevedere forme di assistenza ai giovani che, senza alcuna precedente formazione professionale, hanno trovato un impiego non qualificato. Posti di lavoro di questo genere sono infatti soggetti a licenziamento con breve preavviso. La raccomandazione si estende quindi anche ai giovani che occupano o hanno occupato un impiego di questo genere, al fine di dare loro maggiori possibilità di conservare il proprio impiego o di trovarne un altro.

17. Non si deve ritenere che le azioni proposte dalla presente raccomandazione possano intralciare gli sforzi operati dagli Stati membri per sviluppare il loro sistema generale di formazione professionale.

Preparazione professionale

18. L'oggetto principale della raccomandazione è di promuovere, negli Stati membri, varie forme di corsi che permettano, al termine della scuola dell'obbligo, di assicurare una preparazione professionale adeguata a quei giovani che non hanno altre possibilità di seguire corsi di formazione professionale nell'ambito del sistema scolastico o nell'ambito dell'impresa. L'espressione «preparazione professionale» viene utilizzata nella presente raccomandazione per indicare quelle attività il cui scopo è di assicurare ai giovani un passaggio soddisfacente dalla scuola al lavoro, fornendo loro una minima base di conoscenze e qualifiche necessarie per l'attività lavorativa.

19. Nella Comunità, malgrado i progressi fatti negli ultimi anni nel settore della formazione professionale, è elevato il numero di giovani che, prima o dopo il termine degli studi, non ricevono alcuna formazione professionale o ne ricevono una molto limitata. Anche in periodi di pieno impiego, il passaggio dalla scuola al lavoro è spesso un'esperienza penosa e frustrante. Quando poi è difficile trovare un posto, questa esperienza può incidere per tutta la vita sull'atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro.

20. Pertanto i governi dovrebbero assumersi la responsabilità di garantire ai giovani disoccupati un'efficace preparazione professionale. La forma ed il contenuto di questa preparazione varierà secondo il contenuto dell'istruzione obbligatoria fornita dal singolo Stato membro, il fabbisogno del suo mercato del lavoro e le esigenze dei giovani interessati.

21. I giovani che più degli altri hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro sono spesso quelli che hanno frequentato anche le scuole con scarso profitto, e che perciò hanno forse già cominciato a sentirsi dei falliti ed a mancare di fiducia in sé stessi. Anche la loro conoscenza delle possibilità di lavoro risulta più

limitata. Pertanto, la disponibilità di un orientamento professionale diviene quanto mai importante e dovrebbe includere la valutazione delle attitudini e delle capacità secondo metodi che non si basino esclusivamente sui risultati scolastici, in maniera da poter fornire consigli sulle possibilità che ad essi si offrono in materia di lavoro o di formazione.

22. Fra coloro che lasciano la scuola, quelli che hanno una preparazione inferiore spesso difettano di quelle conoscenze di base che sono date per scontate nel mondo degli adulti. Essi trovano difficoltà a capire istruzioni, compilare formulari, comunicare validamente a voce o per iscritto, nonché quindi ad utilizzare i servizi sociali e di altra natura forniti dagli Stati membri. Spesso quindi è necessario rinsaldare queste conoscenze scolastiche di base ed aiutare i giovani ad applicarle alle situazioni pratiche.

23. Tra coloro che abbandonano la scuola all'età minima consentita, molti lo fanno perché trovano l'atmosfera scolastica non congeniale e non consona ai loro interessi di adolescenti. Pertanto, la proposta preparazione professionale dovrebbe essere inquadrata in un contesto adeguato ai giovani adulti e strettamente connesso con le esigenze pratiche degli studenti. In tal senso restano da fare importanti passi avanti per quanto riguarda i giusti metodi e le giuste impostazioni. Essa potrebbe avvalersi dei metodi e delle tecniche corrispondenti che, nel campo dell'istruzione e della formazione degli adulti, sono stati messi a punto dagli Stati membri dopo la seconda guerra mondiale. La preparazione dovrebbe non solo fornire ai giovani la formazione sociale necessaria nel lavoro, ma anche impartire la formazione pratica di base in un settore ben definito, come ad esempio nelle costruzioni, nella meccanica o nelle attività di ufficio. Questa formazione di base dovrebbe essere concepita in maniera da consentire al tirocinante di intraprendere un lavoro specifico nel settore prescelto e di passare a corsi riconosciuti di formazione per operai o artigiani.

24. Poiché i problemi di molti giovani disoccupati derivano anche dall'ignoranza del mondo del lavoro, la preparazione professionale dovrebbe consistere nello studio di materie integrative o nell'esperienza pratica :

- i) gli studi integrativi dovrebbero includere le materie di interesse per le persone che lavorano, come ad esempio i principi fondamentali dell'organizzazione socio-economica, la legislazione sul lavoro e sulla sicurezza sociale, il ruolo del padronato e dei sindacati, la natura del mondo del lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro, le relazioni aziendali, nonché l'uso dei servizi di orientamento, formazione e collocamento ;

ii) l'esperienza pratica del lavoro può essere fornita mediante vari strumenti, ad esempio :

- a) incoraggiando i datori di lavoro — se necessario mediante incentivi — ad assumere i giovani per periodi di tirocinio pratico, senza alcun impegno ;
- b) stimolando l'esperienza lavorativa nel quadro della formazione ;
- c) organizzando un programma di creazione di posti di lavoro finanziato con fondi pubblici.

25. Se la preparazione professionale implica una formazione impartita « in fabbrica » o un'esperienza lavorativa fornita con l'aiuto dei fondi pubblici, è importante che essa venga organizzata in maniera da dare il massimo beneficio ai giovani che frequentano i corsi. Vi è il pericolo che la formazione o l'esperienza lavorativa abbia un campo troppo limitato e che sia ristretta a singole specializzazioni di immediata utilità ; vi è cioè il rischio che il suo contenuto sia condizionato dal bisogno che l'imprenditore ha di un'immediata produzione piuttosto che dalle più vaste esigenze dei partecipanti ai corsi. Da qui la necessità che i governi prendano delle misure per garantire la qualità di questa formazione e di questa esperienza lavorativa « in fabbrica ».

26. Per far sì che non vengano frapposti ostacoli sul cammino dei giovani che desiderino intraprendere corsi di preparazione professionale, i governi dovrebbero svolgere la loro azione in due campi :

- i) i giovani minacciati da disoccupazione dovrebbero potersi assentare dal lavoro per un ragionevole periodo onde frequentare i corsi, e ciò al fine di consentire loro di mantenere il loro lavoro o di trovarne uno nuovo ;
- ii) tutti i giovani che frequentano questi corsi (sia quelli disoccupati, sia quelli occupati) dovrebbero ricevere una specie di assegno di sussistenza (maintenance allowance). Questo assegno dovrebbe essere proporzionato ai mezzi e sufficiente a coprire le spese indispensabili di vitto e di alloggio, eventuali tasse d'iscrizione e spese richieste dalla frequenza dei corsi ; inoltre, esso dovrebbe essere sufficiente a garantire ai giovani che frequentano tali corsi di formazione professionale una situazione finanziaria migliore di quella che avrebbero se rimanessero disoccupati.

27. Per poter raggiungere l'obiettivo raccomandato, che è quello di fornire un'adeguata preparazione professionale a tutti i giovani disoccupati, sarà necessario fare ricorso a tutti i mezzi di istruzione e di formazione, sia quelli esistenti che quelli di possibile istituzione. Poiché le parti sociali hanno sia le risorse che l'esperienza necessarie, esse dovrebbero parteci-

pare alla pianificazione, all'organizzazione ed all'attuazione della formazione professionale.

Coordinamento delle disposizioni di legge relative alla frequenza obbligatoria e all'accesso all'impiego

28. In uno Stato membro l'età minima per lasciare la scuola è inferiore all'età minima alla quale i giovani possono iniziare il lavoro o l'apprendistato, ovvero frequentare corsi di formazione presso istituti gestiti dai servizi di collocamento in quanto tali attività sono classificate come lavoro. Una situazione del genere è chiaramente insoddisfacente. Finché l'età minima di uscita dalla scuola d'obbligo non sarà aumentata in maniera da colmare l'intervallo che c'è tra essa e l'età minima richiesta per l'attività lavorativa, la legge dovrebbe essere modificata in maniera da consentire ai giovani che abbandonano la scuola di accedere alla formazione professionale o di assumere un'occupazione.

Coordinamento dei servizi

29. È opportuno richiamare qui l'attenzione sull'importanza (già riconosciuta in precedenza dalla raccomandazione della *Commissione sull'orientamento professionale*⁽¹⁾) di coordinare le attività di orientamento, di formazione e di collocamento. In particolare, è opportuno che i servizi di orientamento e di formazione professionali operino tenendosi in stretto contatto con gli uffici di collocamento. Al momento attuale, ciò non avviene sempre, in quanto in taluni Stati membri la responsabilità dei vari servizi spetta a dicasteri o enti statali diversi.

Basi giuridiche

30. La Commissione delle Comunità europee ha quindi elaborato la presente raccomandazione agli Stati membri, basandosi su quelle disposizioni del trattato di Roma che hanno diretto rapporto con l'orientamento professionale e l'occupazione dei giovani, e particolarmente sui seguenti articoli : l'articolo 117, che afferma espressamente la necessità di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della manodopera, l'articolo 118, che affida alla Commissione il compito di promuovere una stretta collaborazione fra Stati membri nel campo sociale, in particolare nei settori riguardanti l'occupazione, la formazione ed il perfezionamento professionali, nonché sui principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale adottati dal Consiglio in base all'articolo 128. L'articolo 155, che riconosce alla Commissione il potere di formulare raccomandazioni, costituisce infine il fondamento giuridico della raccomandazione in questione

(1) Vedi precedente paragrafo 11.

II

RACCOMANDAZIONE

Introduzione

1. Per le suddette ragioni e come prima azione volta a promuovere l'occupazione dei giovani, la Commissione delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni del trattato che istituisce questa Comunità ed in particolare dell'articolo 155 e della decisione del Consiglio del 2 aprile 1963 (e previa consultazione del Parlamento europeo⁽¹⁾ e del Comitato economico e sociale⁽²⁾) raccomanda agli Stati membri di avviare le seguenti iniziative.

A. PREPARAZIONE PROFESSIONALE

2. Tutti i giovani che si trovino tra la fine della scuola d'obbligo e l'età dei 25 anni, che siano disoccupati o minacciati da disoccupazione e che non abbiano alcuna altra possibilità di formazione professionale, dovrebbero poter usufruire della preparazione professionale. Se necessario, dovrebbe essere data la priorità ai giovani che lasciano la scuola senza un titolo scolastico riconosciuto.

3. La preparazione professionale ha lo scopo di preparare i giovani al mondo del lavoro e dovrebbe quindi includere, a seconda dei casi :

- a) un orientamento professionale volto a collegare le attitudini e gli interessi dei giovani in questione alle possibilità di impiego e di formazione ;
- b) il miglioramento e l'applicazione delle conoscenze scolastiche di base, quali la capacità di esprimersi a voce e per iscritto, gli elementi del calcolo matematico, nonché le qualifiche sociali necessarie per il lavoro ;
- c) la comprensione dei principi di base dell'organizzazione socio-economica, della legislazione attinente al lavoro ed alla sicurezza sociale, il ruolo del padronato e dei sindacati, la natura del mondo del lavoro, la sicurezza e l'igiene del lavoro, le relazioni aziendali, nonché l'uso dei servizi di orientamento, formazione e collocamento ;
- d) la formazione pratica in un vasto settore di attività tale da consentire agli allievi dei corsi di intraprendere un lavoro specifico nel settore prescelto e di accedere a un più avanzato livello di formazione in una fase ulteriore ;
- e) l'esperienza pratica di lavoro o nell'impresa o in qualunque altro luogo che offra un'esperienza equivalente.

(¹) Risoluzione del Parlamento europeo contenente il parere espresso sulla raccomandazione : 15. 11. 1976 (GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 48).

(²) Parere del Comitato economico e sociale sul progetto di raccomandazione : 20. 1. 1977 (GU n. C 61 del 10. 3. 1977, pag. 25).

4. Nei corsi di preparazione professionale, dovrebbero essere utilizzati moderni metodi d'insegnamento adeguati all'età degli allievi, ed alla loro condizione di adulti.

5. Nel fornire corsi di preparazione professionale, occorrerebbe mettere pienamente a frutto tutte le attuali risorse ed esperienze in materia di formazione, compresa l'esperienza dei datori di lavoro, dei sindacati e degli altri organismi competenti. Le parti sociali dovrebbero partecipare alla pianificazione, alla organizzazione ed all'attuazione della formazione professionale.

6. Se la preparazione professionale implicasse il finanziamento con fondi pubblici della formazione e/o delle esperienze lavorative « in fabbrica », i governi dovrebbero garantire una formazione di alta qualità e rispondente alle esigenze dei giovani che frequentano i corsi.

7. I giovani minacciati di disoccupazione dovrebbero potersi assentare per un periodo ragionevole dal lavoro, per frequentare corsi di preparazione professionale che permettano loro di conservare il proprio lavoro o di trovarne uno nuovo.

8. Tutti i giovani che frequentano corsi di preparazione professionale dovrebbero ricevere una specie d'assegno di sussistenza proporzionato ai mezzi e sufficiente a coprire le spese indispensabili di vitto ed alloggio, le tasse d'iscrizione e le spese eventualmente necessarie per la frequenza dei corsi. L'assegno dovrebbe essere sufficiente a garantire ai giovani che frequentano tali corsi di formazione professionale una situazione finanziaria migliore di quella che avrebbero se rimanessero disoccupati.

9. Dovrebbe essere avviata un'azione di informazione diretta ai giovani relativamente ai programmi di preparazione professionale disponibili ed alle agevolazioni previste per consentire loro la frequenza dei corsi.

B. COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA OBBLIGATORIA E ALL'ACCESSO ALL'IMPIEGO

10. Gli Stati membri esamineranno le proprie disposizioni in materia e intraprenderanno tutti i passi necessari per far sì che ai giovani che lasciano la scuola all'età minima prevista non venga impedito da alcuna restrizione giuridica d'intraprendere corsi di formazione professionale o d'assumere un lavoro.

C. COORDINAMENTO DEI SERVIZI

11. Gli Stati membri dovrebbero garantire un efficiente coordinamento tra i vari servizi di orientamento, di formazione professionale e di collocamento. Al fine di assicurare un'informazione completa sulle condizioni del mercato del lavoro, gli Stati membri si dovranno assicurare che i datori di lavoro ed i sindacati vengano associati a tali servizi a livello sia nazionale che locale.

D. CALENDARIO DEI TERMINI E RAPPORTI

12. a) Gli Stati membri daranno comunicazione alla Commissione prima del 31 dicembre 1978 e successivamente con periodicità annuale delle

misure adottate per l'applicazione della raccomandazione.

b) La Commissione pubblicherà periodicamente un rapporto sulle iniziative prese dagli Stati membri per l'applicazione della raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henk VREDELING

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1977

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per l'ottantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75

(77/468/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1227/77⁽⁴⁾, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2101/75, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per l'ottantaseiesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'ottantaseiesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2101/75 l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 22,991 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 24.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 1977****che fissa l'importo massimo del premio dello zucchero bianco per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1320/77**

(77/469/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1320/77 della Commissione, del 20 giugno 1977, relativo ad una gara ai fini della determinazione di premi dello zucchero bianco destinato all'alimentazione delle api⁽³⁾, gli Stati membri procedono ad una gara per la determinazione di detti premi;considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2049/69 del Consiglio, del 17 ottobre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione dello zucchero per l'alimentazione animale⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/73⁽⁵⁾, per la fissazione di un importo massimo del premio di denaturazione in caso di fissazione dei premi mediante gara, devono essere presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 3 di tale regolamento; che, tenuto conto di tali criteri e dopo esame delle offerte, occorre fissare l'importo massimo del premio di denaturazione al livello indicato all'articolo 1 e chiudere detta gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la gara effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1320/77, il cui termine per la presentazione delle offerte scade il 6 luglio 1977, l'importo massimo del premio di denaturazione è fissato a 10,000 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco, il quale rappresenta una somma di 150 773 unità di conto per un quantitativo totale di zucchero in causa di 1 515 tonnellate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 152 del 21. 6. 1977, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 21. 10. 1969, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 165 del 22. 6. 1973, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 1977****che annulla la gara di cui al regolamento (CEE) n. 1286/77 per la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(77/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1286/77 della Commissione, del 14 giugno 1977, relativo alla fornitura di alcune partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per la fornitura di 2 600 tonnellate di latte scremato in polvere alla Repubblica del Senegal;

considerando che, tenuto conto della situazione attuale del mercato del latte scremato in polvere nel Senegal, non è necessario effettuare la fornitura; che quindi è opportuno non dar seguito alla gara in virtù dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scre-

mato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alla gara di cui al regolamento (CEE) n. 1286/77.

Articolo 2

La Repubblica federale tedesca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1977.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 148 del 16. 6. 1977, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 5.

DICIOTTESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 1977
che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali

(77/471/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla diciassettesima direttiva 77/179/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva succitata, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche;

considerando che gli ausiliari di fabbricazione, gelatina, destrani, lignosolfonati, acido silicico, silicati di calcio, stearati di sodio, di potassio e di calcio, iscritti nell'allegato II, sono ampiamente usati negli Stati membri e sono esenti da effetti nocivi per la salute animale e umana; che è necessario quindi autorizzarli su scala comunitaria e per questa ragione appare utile classificarli secondo i loro effetti specifici;

considerando, inoltre, che l'agente conservante, acido citrico, già iscritto nell'allegato I, è utilizzato anche come agente coagulante per la preparazione degli alimenti degli animali;

considerando che l'impiego per le galline ovaiole degli antibiotici bacitracina-zinco e flavofosfolipol,

iscritti nell'allegato II, necessita degli esami complementari; che è pertanto necessario prorogare il periodo di autorizzazione;

considerando che lo stesso rilievo vale per l'impiego degli ausiliari di fabbricazione silicio e silicati, salvo i silicati di calcio; che è tuttavia necessario precisare al riguardo che essi appartengono al gruppo di agenti leganti, antiagglomeranti, coagulanti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, sono modificati come indicato negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'allegato I è modificato come segue:

- La parte E «Agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti» è da completarsi con le posizioni seguenti:

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|--------|----------|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | ppm dell'alimento completo | | |
| E 485 | Gelatina | } | Tutte le specie animali | | | | } Tutti gli alimenti |
| E 486 | Destrani | | | | | | |

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 60 del 5. 3. 1977, pag. 15.

2. Si deve aggiungere il testo seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni |
|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--|
| | | | | | ppm dell'alimento completo | | |
| L. Agenti leganti, antiagglomeranti, coagulanti | | | | | | | |
| E 550 | Lignosolfonati | } | Tutte le specie animali | | | | Tutti gli alimenti |
| E 551 | Acido silicico, precipitato e essiccato | | | | | | |
| E 552 | Silicati di calcio, senza amianto | | | | | | |
| ex E 470 | Stearato di sodio, di potassio e di calcio | | | | | | |
| E 330 | Acido citrico | | | | | | |
| | | | | | | | Rispetto dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) |

Articolo 3

L'allegato II è modificato come segue :

1. Alla parte A « Antibiotici » per le voci n. 15 « Bacitracina-zinco » e n. 16 « Flavofosfolipol » per le galline ovaiole, la data del 30 giugno 1977 nella colonna « Validità dell'autorizzazione » è sostituita dalla data del 31 dicembre 1977.
2. La parte G « Ausiliari di fabbricazione » è soppressa e sostituita del testo seguente :

| N. CEE | Additivi | Denominazione chimica, descrizione | Specie animale | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Validità dell'autorizzazione |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | ppm dell'alimento completo | | | |
| G. Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti | | | | | | | | |
| 1. | Silice | } | Tutte le specie animali | | | | Tutti gli alimenti | 31 dicembre 1978 |
| 2. | Silicati senza amianto salvo i silicati di calcio | | | | | | | |

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore, il 1° dicembre 1977, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH